



COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 16 maggio 2022

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 13-14 maggio 2022 - Play-off turno preliminare

Ascoli-Benevento 0-1

Brescia-Perugia 3-2 dopo tempi supplementari

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **90**

SERIE BKT

Gare del 13-14 maggio 2022 - Play-off turno preliminare

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Benevento, Brescia e Perugia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

202/503

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo supplementare, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava l'interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

DIONISI Federico (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per essersi, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinato ad un avversario rimasto a terra stringendogli il volto.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BURRAI Salvatore (Perugia)

LEALI Nicola (Ascoli)

OLIVIERI Marco (Perugia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ACAMPORA Gennaro (Benevento)

ADORNI Davide (Brescia)

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli)
CALO Giacomo (Benevento)
DELL'ORCO Cristian (Perugia)
IMPROTA Riccardo (Benevento)
MOREO Stefano (Brescia)
PROIA Federico (Brescia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

LISI Francesco (Perugia)
TRAMONI Matteo (Brescia)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

COMOTTO Gianluca (Perugia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria, inoltre, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo supplementare, si portava nei pressi del terreno di giuoco criticando una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARROCCU Francesco (Brescia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCIUTO Salvatore (Brescia): per avere, al termine del primo tempo della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *cons. Germana Panzironi*

"" "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 MAGGIO 2022

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata